II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

che modifica la decisione 92/590/CEE relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia (1992) dei Paesi Bassi conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(93/473/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/90 [2], in particolare l'articolo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che la decisione 92/590/CEE della Commissione [3] prevede che i risultati ottenuti a seguito della limitazione del numero di giorni in mare durante il periodo 1987-1991 saranno considerati nella determinazione degli obiettivi al 31 dicembre 1996;

considerando che la Commissione ha esaminato i risultati ottenuti a seguito della limitazione del numero di giorni in mare durante il periodo 1987-1991 per gli strascicanti ad esclusione della flotta per molluschi/crostacei;

considerando che i risultati di tale analisi conducono ad una modifica degli obiettivi al 31 dicembre 1991 e di conseguenza degli obiettivi al 31 dicembre 1996;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella allegata alla decisione 92/590/CEE è sostituita dalla tabella annessa alla presente decisione.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

« Zona	Segmento	CIEM	Situazione 1. 1. 1992			Obiettivo 31. 12. 1991		Riduzione per segmento (%)		Obiettivo 31. 12. 1996	
			n	tsl (1) (2)	kW	tsl (3)	kW	tsl	kW	tsl (1)	kW
Acque comunitarie	Flotta di altura (esclusi molluschi e crostacei) (4)		435	90 939	367 199	59 031	366 710	15	15	50 176	311 704
	Flotta di altura (crostacei e molluschi) (5)		72	3 193	14 500			0	0	3 193	14 500
	Strascico pelagico (6)		13	46 328	60 254		46 278	0	0		46 278
	Totale parziale		*520*	*140 460*	*441 953*						*372 482*
	Totale A		**520**	**140 460**	**441 953**		**412 988**				**372 482**
	Imbarcazione specializzata										
	Totale B										

(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2930/86 la stazza sarà misurata come stazza lorda per tutte le imbarcazioni entro e non oltre il 18 luglio 1994.

(2) Dati basati su una miscellanea di tonnellate (103 135 t) e tsl (37 325 t).

(3) Gli obiettivi globali in tonnellaggio per il 1991 e di conseguenza gli obiettivi globali per il 1996 saranno determinati al più tardi il 31 dicembre 1994 in base ai dati storici disponibili.

(4) In conformità con le previsioni del programma olandese di orientamento pluriennale per il periodo 1987-1991, i risultati derivanti dall'applicazione del numero dei giorni d'uscita in mare hanno permesso di fissare all'8,2 % delle capacità esistenti al 1° gennaio 1992. Di conseguenza, gli obiettivi per il 1996 concernenti « cutter fleet » sono stati rettificati.

(5) Gli obiettivi globali espressi in tonnellate per il 1991 e di conseguenza per il 1996 saranno fissati entro il 31 dicembre 1994 sulla base dei dati disponibili.

(6) Tale capacità è disciplinata dai piani di pesca. »